

Regolamento relativo all'utilizzazione dell'Archivio federale

del 24 settembre 1999

L'Archivio federale,

visto l'articolo 21 della legge federale sull'archiviazione del 26 giugno 1998¹
ordina:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento definisce l'utilizzazione degli archivi con lo scopo di

- a. creare ottime condizioni di utilizzazione,
- b. preservare gli archivi,
- c. assicurare un funzionamento dei servizi e un'organizzazione amministrativa razionali.

Art.2 Iscrizione

¹ Gli utenti che si annunciano per la prima volta compilano un foglio di iscrizione.

² L'Archivio federale può chiedere l'esibizione di un documento d'identità.

Art. 3 Consultazione in sala di lettura

¹ Gli utenti possono consultare gli archivi esclusivamente nelle sale di lettura dell'Archivio federale. Resta riservata la consultazione elettronica.

² Gli utenti sono tenuti a maneggiare con cura i documenti dell'archivio e gli strumenti di ricerca messi a loro disposizione. Devono essere rispettate le norme riportate sui fogli informativi e le direttive del personale.

³ Gli utenti sono tenuti a non disturbare i presenti.

⁴ Gli utenti possono portare con sé nella sala di lettura solo gli strumenti necessari alla consultazione (carta, matite o penne, PC portatili, ecc.).

⁵ Il personale di sorveglianza può chiedere di controllare il contenuto delle cartelle e delle borse.

Art. 4 Ordinazione di documenti

¹ Di regola, l'utente compila un modulo di ordinazione per ogni unità archivistica.

² Il personale è autorizzato a limitare la quantità delle ordinazioni.

¹ RS 152.1

³ La consegna dell'originale può essere rifiutata per ragioni di conservazione.

Art. 5 Restituzione dei documenti

Il personale è autorizzato a chiedere in ogni momento la restituzione di documenti, segnatamente quando più utenti devono lavorare sugli stessi atti.

Art. 6 Esemplare giustificativo

Un esemplare giustificativo di tutti i lavori e di tutte le pubblicazioni che si fondano interamente o parzialmente sui documenti dell'Archivio federale deve essere consegnato gratuitamente a quest'ultimo.

Art. 7 Misure di controllo e sanzioni

In caso di grave infrazione del regolamento di utilizzazione e di mancato rispetto delle direttive del personale, l'Archivio federale è autorizzato a:

- a. prendere particolari misure di sorveglianza e di controllo;
- b. sottrarre determinati documenti alla consultazione;
- c. ordinare il temporaneo allontanamento dell'utente;
- d. vietare l'accesso all'Archivio.

Art. 8 Prestito di documenti ai servizi mittenti

¹ I servizi mittenti possono prendere in prestito per propria consultazione i documenti da essi versati, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge federale sull'archiviazione. La durata del prestito è limitata.

² I documenti presi in prestito non devono essere trasmessi ad altri istituti e non ne deve essere permessa la consultazione a terzi.

Art. 9 Prestito di documenti a privati

¹ Gli archivi non sono dati in prestito a privati.

² Possono essere accordate eccezioni per esposizioni e per progetti di riproduzione speciali. L'Archivio federale stipula un contratto con il comodatario.

Art 10 Riproduzioni

¹ Le riproduzioni necessarie all'utente vengono effettuate dal personale dell'Archivio federale.

² L'Archivio federale determina il modo di riproduzione in base a criteri attinenti alla conservazione.

³ Nel caso di depositi da parte di persone fisiche o giuridiche, compete agli utenti regolare eventuali diritti di sfruttamento. L'Archivio federale chiede previamente la prova del consenso del depositario.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Berna, 24 settembre 1999

Archivio federale

Il Direttore:
Prof. Ch. Graf